



PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO PROVINCIALE

*Approvato con Deliberazione di C.P. n.72 del 07.05.2003
Aggiornato con Deliberazione di C.P. n.8 del 19.02.2015*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio

L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 2

Approvazione del regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 3

Luogo delle Sedute

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce di norma nell'apposita Sala delle Adunanze presso Palazzo Caracciolo, sede della Provincia e può essere convocato per particolari motivi, anche in sede diversa da quella abituale.

ART. 4

Bandiera e Gonfalone

1. Nei giorni in cui hanno luogo le riunioni del Consiglio, sono esposte, all'esterno della sede dell'adunanza, la bandiera dell'Unione Europea, la bandiera italiana e quella della Provincia, dal mattino fino al termine della seduta;

2. Nella sala delle riunioni del Consiglio deve essere sempre esposto il Gonfalone della Provincia.

ART. 5

Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida. I Consiglieri subentranti, se presenti in aula, sono ammessi a partecipare ai lavori del Consiglio;

2. L'elezione, la durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito alla Provincia e la posizione giuridica sono regolati dalla legge.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 6

Convocazione della prima seduta del consiglio e suoi adempimenti

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione;
2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia neoeletto sino all'elezione del Presidente del Consiglio, che ne assume la presidenza subito dopo la sua proclamazione;
3. Il Consiglio nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, anche se non sia stato prodotto alcun reclamo, provvede:
 - ad esaminare la condizione degli eletti;
 - alla surrogazione degli eletti che risultino ineleggibili, incompatibili, o abbiano rinunciato o siano decaduti dalla carica in conformità alla vigente normativa, compresa quella che stabilisce l'incompatibilità tra Consigliere e Assessore;
 - a ricevere il giuramento del Presidente della Provincia;
 - ad eleggere il Presidente del Consiglio e l'ufficio di Presidenza;
 - alla presentazione del Vice-Presidente e della Giunta Provinciale.

ART. 7

Convocazione sedute

1. La convocazione del Consiglio è disposta per mezzo di avvisi scritti contenenti:
 - l'organo o il soggetto titolare dell'iniziativa della convocazione;
 - il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
 - l'elenco degli argomenti preceduto dall'indicazione del relatore posti all'ordine del giorno, indicando espressamente quelli da trattare in seduta segreta;
 - la data e la firma del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.
2. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.

3. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente del Consiglio, dal Presidente della Provincia e/o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In questa ultima ipotesi il Consiglio deve essere riunito entro venti giorni dalla data della richiesta, regolarmente protocollata. Copia di detta richiesta deve essere presentata al Segretario Generale dell'Ente che ne curerà l'istruttoria.

4. Il Presidente è, altresì, tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni, su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti per presunte irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono ragioni improvvise, da motivare, rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.

ART. 8

Avviso di convocazione - Consegna – Modalità - Termini

1. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere recapitato presso il domicilio del Consigliere, a mezzo del servizio postale, via fax, o altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione.

2. Il Consigliere che abbia il proprio domicilio fuori dalla Provincia, può indicare alla segreteria generale, entro dieci giorni dalla proclamazione della sua elezione, un domiciliatario entro il territorio provinciale, presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. Il Consigliere può, inoltre, eleggere domicilio presso la segreteria del proprio Gruppo o, in caso di assenza di questa, di altro Gruppo, dove potranno essergli recapitati gli avvisi di convocazione ed ulteriori atti, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, nel caso di mancato e tempestivo recapito di tali documenti.

3. Il Presidente del Consiglio, nelle more della predetta designazione, provvederà a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere per mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. L'avviso di convocazione deve essere inviato tassativamente:

- cinque giorni liberi prima delle sedute ordinarie;

- tre giorni liberi prima delle sedute straordinarie;

- almeno 24 ore libere prima delle sedute urgenti.

5. Nel caso che, dopo la notifica degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti, motivati ed eccezionali occorre darne almeno 24 ore prima della seduta avviso scritto ai Consiglieri, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. La mancata o eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata dalla partecipazione alla seduta del Consigliere e dalla dichiarata conoscenza degli argomenti in trattazione.
7. I mezzi di comunicazione, citati nei commi precedenti, possono essere utilizzati anche per la revoca della convocazione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 9 Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, eletto secondo quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto provinciale.
2. Il Presidente del Consiglio:
 - rappresenta l'intero Consiglio, svolge il suo ruolo istituzionale in piena indipendenza da ogni gruppo o partito politico e con piena imparzialità, intervenendo a difesa dei diritti e delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri;
 - mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari, assicura adeguata informazione ed esamina le questioni sottoposte;
 - dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute, dirige e modera la discussione, garantendone la regolarità;
 - illustra le questioni sulle quali si discute e si vota;
 - proclama il risultato delle votazioni.
3. Il Presidente del Consiglio, inoltre, ha facoltà:
 - di prendere la parola e di intervenire per moderare in qualsiasi momento la discussione;
 - di sospendere, aggiornare e, con provvedimento motivato, di sciogliere la seduta;

- di chiedere atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione;
- di sovrintendere al funzionamento degli uffici del Consiglio e dei suoi organi;
- d'invitare i dirigenti dell'Ente, nonché i consulenti esterni all'Amministrazione, a relazionare o fornire informazioni su argomenti determinati;

4. Il Presidente del Consiglio:

- mantiene rapporti con il Presidente della Provincia al fine di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari;
- prende visione degli ordini del giorno della Giunta Provinciale e copia degli atti deliberativi da essa approvati.

5. Il Presidente del Consiglio può essere chiamato dal Presidente della Provincia ad affiancarlo o sostituirlo nelle funzioni di rappresentanza dell'Ente in cerimonie ufficiali.

ART. 10

Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di cui uno spetta alla minoranza.

2. L'Ufficio di Presidenza assolve le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento. In particolare l'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Prima Commissione consiliare permanente, ha il compito di verificare lo stato di attuazione e il rispetto dello Statuto e del Regolamento del Consiglio, di predisporre e coordinare le eventuali modifiche o integrazioni, così come le misure organizzative e i provvedimenti necessari per una loro funzionale applicazione.

3. L'Ufficio di Presidenza sulla base di criteri stabiliti dalla conferenza dei capigruppo ripartisce, in relazione alla consistenza numerica il budget annuale di spese per ciascun Gruppo. Ogni capogruppo, previo accordo con l'ufficio di Presidenza presenta preventivamente il programma delle iniziative da realizzare nell'ambito del budget assegnato e successivamente il rendiconto delle spese sostenute per dette iniziative.

4. L'Ufficio di Presidenza cura ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato.

5. Autorizza la partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, congressi e viaggi di studi.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale dell'apporto del Segretario Generale o suo delegato, di un funzionario direttivo, di un tecnico istruttore direttivo e di un coordinatore delle Commissioni; nonché di altro personale dell'Ente con specifiche mansioni.
7. Il verbale delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è curato dalla segreteria della Presidenza del Consiglio; in esso vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.
8. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

ART. 11

Vice-Presidente del Consiglio

1. Il Vice-Presidente in assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.
2. In assenza anche del Vice-Presidente, le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere che ha riportato nelle elezioni la maggior cifra percentuale, ad eccezione dei candidati Presidenti.
3. L'elezione del Vice-Presidente del Consiglio avviene secondo quanto stabilito dall'art.27 del vigente Statuto.

ART. 12

Dimissioni e cessazione del Presidente del Consiglio

1. Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono efficaci ed irrevocabili dalla data di acquisizione al protocollo della Provincia.
2. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, le funzioni sono assunte provvisoriamente dal Vice-Presidente. Alla sostituzione del Presidente provvede il Consiglio nella prima seduta successiva.

ART. 13

Risorse Finanziarie

1. Nel bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio.

La quantificazione del fondo è determinata, d'intesa tra il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

2) Il fondo è utilizzato per le seguenti spese:

- funzionamento dei Gruppi consiliari e Commissioni;
- partecipazione alle attività delle associazioni delle Autonomie Locali;
- partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni e studi inerenti la carica istituzionale;
- patrocinio di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio;
- rapporti con i Consigli di altre Province;
- rapporti con i Consigli comunali della Provincia;
- pubblicizzazione dei lavori del Consiglio;
- spese per la stampa di materiale, pubblicazioni e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni e convegni organizzati dalla Presidenza del Consiglio e connessi alla finalità dell'Ente;
- acquisto quotidiani, periodici, libri, materiale informatico ed altre pubblicazioni per le attività istituzionali del Consiglio.

3) Il fondo è gestito dal personale alle dipendenze dell'ufficio di Presidenza del Consiglio.

Capo II DIRITTI E DOVERI

ART. 14 Diritto d'iniziativa

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, di mozioni, ordini del giorno, interrogazioni ed interpellanze:

1) **Proposta di deliberazione:**

a) I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio, stabilita dalla legge e dallo Statuto;

b) La proposta di deliberazione, con allegata relazione illustrativa, sottoscritta dal Consigliere proponente va inviata al Presidente del

Consiglio, il quale la trasmette per l'istruttoria al Segretario Generale. Successivamente il Presidente la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio indicandone l'oggetto ed il Consigliere proponente.

2) **Emendamenti:** Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti ai sensi del successivo art.40.

3) **Mozioni:**

a) La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o non formato oggetto di una interrogazione o di interpellanza per sollecitare o impegnare, secondo un dato orientamento, l'attività dell'Amministrazione;

b) La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta successiva;

c) La seduta deve tenersi entro venti giorni dalla presentazione, nel caso in cui la mozione sia sottoscritta da 1/5 dei Consiglieri assegnati e contenga la espressa richiesta di convocazione del Consiglio;

d) Una mozione, presentata all'inizio di una seduta consiliare, può anche essere discussa e votata nella stessa seduta, sempre che siano presenti tutti i Consiglieri assegnati;

e) Più mozioni relative ad argomenti simili o connessi possono essere unificati in un unico dibattito, su decisione del Presidente del Consiglio, sentiti i Capogruppi presenti, nel rispetto dei termini stabiliti. Il primo firmatario di ciascuna mozione ha diritto di prendere la parola per illustrarle in un tempo non superiore a dieci minuti;

f) Per le modalità di dibattito e per le votazioni si osservano le norme del presente Regolamento relative alle proposte di iniziativa consiliare;

g) In ciascuna seduta il tempo massimo da dedicare alle mozioni non supera i sessanta minuti.

4) **Ordine del giorno:**

a) Gli ordini del giorno consistono nella formulazione, in forma scritta, di un voto, di un giudizio o di una valutazione politica, su fatti o questioni di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale;

- b) Il Consigliere proponente, dopo aver consegnato copia dell'ordine del giorno, al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo Consiliari, chiede di poterne dare lettura ai presenti;
- c) Il Presidente del Consiglio, se vi è il consenso di tutti i Capigruppo, concede la parola al proponente e a chiunque ne faccia richiesta;
- d) A conclusione del dibattito si procede alla votazione sempreché non sia stata avanzata alcuna richiesta di rinvio.

ART. 15

Interrogazioni ed Interpellanze

- 1) I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e interpellanze sugli argomenti oggetto di deliberazione del Consiglio.
- 2) L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
- 3) L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente della Provincia circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta o di quella di un assessore su determinate questioni. L'interpellanza, in caso di insoddisfazione dell'interpellante, potrà essere convertita in mozione.
- 4) Le interrogazioni e le interpellanze possono essere presentate per iscritto o rivolte verbalmente dal Consigliere in apertura di seduta del Consiglio;
- 5) Qualora le istanze, siano firmate da più Consiglieri il diritto di illustrazione spetta solo al primo dei firmatari presenti, cui spetta anche il diritto di replica.
- 6) Le risposte non danno luogo a dibattito.
- 7) Le modalità e i tempi delle interrogazioni e delle interpellanze sono dettate dagli artt.59, 60 e 61 del vigente Statuto provinciale.

ART. 16

Mozione di sfiducia

- 1) I Consiglieri possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente della Provincia e della Giunta.
- 2) La mozione, motivata e sottoscritta da almeno i tre quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente

della Provincia, è acquisita al protocollo ed è immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio, che la mette in discussione non prima del decimo giorno e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione.

3) La mozione è illustrata da un Consigliere firmatario, discussa ed infine sottoposta al voto palese e nominale del Consiglio.

4) La mozione è approvata se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta ed il Segretario Generale effettua i successivi adempimenti di legge.

ART. 17

Mozione di sfiducia nei confronti dell'ufficio di Presidenza

1) La mozione di sfiducia nei confronti dell'ufficio di Presidenza del Consiglio è presentata e votata con le modalità stabilite dall'art. 27 comma 7 dello Statuto Provinciale con la maggioranza dei due terzi.

2) Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento dell'ufficio di Presidenza e, nella stessa seduta, all'elezione di un nuovo ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Provinciale.

ART. 18

Diritto di accesso agli atti e di informazione

1) Il Consigliere per l'espletamento del proprio mandato può presentare istanze, per ottenere informazioni, copia di atti e/o di documenti utili, che dovranno essere tempestivamente soddisfatte dal Dirigente dell'unità organizzativa interessata e comunque entro il terzo giorno lavorativo.

2) Ove tale termine non risulta oggettivamente congruo, al Consigliere viene comunicata la data entro cui la richiesta può essere soddisfatta; tale termine comunque non potrà superare i dieci giorni.

3) Il Dirigente risponde disciplinarmente del mancato adempimento ovvero di ritardi ingiustificati.

4) Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione del loro uso, limitato all'esercizio della carica di Consigliere e, pertanto, nei casi di legge, si è tenuti al segreto.

ART. 19

Comunicazione delle deliberazioni

- 1) Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari ed affisse all'albo pretorio.
- 2) I Consiglieri hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio di segreteria, le deliberazioni con i relativi allegati, adottate dalla Giunta.

ART. 20

Doveri dei Consiglieri

I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

ART. 21

Mancata partecipazione alle sedute

- 1) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica.
- 2) La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa contestazione del fatto all'interessato da parte del Presidente del Consiglio e sentite le sue controdeduzioni.
- 3) Al Consigliere deve essere assegnato un termine non inferiore a gg. 15 per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
- 4) Il Consiglio delibera con voto palese in seduta pubblica. Il Consigliere interessato può prendere parte alla seduta ed intervenire nella discussione.
- 5) Alla dichiarazione di decadenza fa seguito contestualmente la surroga ai sensi di legge.

CAPO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 22

Pubblicazione dell'ordine del giorno e del programma dei lavori

L'ordine del giorno completo ed i relativi ordini aggiuntivi, nonché il programma dei lavori del Consiglio sono affissi all'albo pretorio per il tempo della loro validità.

ART. 23

Deposito e consultazione degli atti

- 1) Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'elenco degli stessi vistato dal Responsabile del Settore competente, sono depositati presso l'Ufficio della segreteria generale del Consiglio almeno due giorni liberi prima della seduta di trattazione, salvo i casi di urgenza, il cui deposito dovrà essere effettuato almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta.
- 2) Delle proposte di deliberazione, che non vengono trasmesse alle Commissioni consiliari e delle mozioni, va consegnata copia a ciascun Capogruppo.
- 3) I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti, nonché di tutti i documenti necessari affinché l'argomento possa essere compiutamente esaminato.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 24

Comportamento dei Consiglieri

- 1) Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi o censure inerenti a valutazioni o comportamenti politico-amministrativi.
- 2) Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare considerazioni, tali da offendere l'onorabilità di persone.
- 3) Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama, ed in caso di persistenza gli interdice la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

ART. 25

Censura. Esclusione dall'aula. Interdizione a partecipare ai lavori

- 1) Qualora un Consigliere, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente del Consiglio, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda ad oltraggio o vie di

fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta.

2) Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta, fino all'esecuzione dell'invito.

ART. 26

Ordine della discussione

1) I Consiglieri prendono posto nell'Aula Consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un Gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti è effettuata dal Presidente del Consiglio.

2) I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.

3) Nessun Consigliere può interloquire mentre altri hanno la parola, né è permesso interrompere l'oratore, fatta eccezione per il Presidente del Consiglio per eventuali richiami.

4) Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio dopo aver richiamato il Consigliere per ben due volte, gli interdice la parola.

5) Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 27

Comportamento del pubblico

1) Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nello spazio riservato, tenendo un comportamento corretto ed astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2) Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3) Il personale di servizio, su invito del Presidente del Consiglio, cui spetta il potere di mantenere l'ordine, allontanerà dall'aula chi nonostante diffidato continui ad arrecare disturbo allo svolgimento dei lavori

consiliari. In caso di necessità il Presidente del Consiglio dispone l'intervento della forza pubblica.

4) Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta e risultino inefficaci i provvedimenti disposti, il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse fino a quando ciò si renderà necessario.

5) Quando sorgono tumulti nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, la seduta viene sospesa. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla oppure dichiararla chiusa. In quest'ultimo caso i Consiglieri saranno ritualmente riconvocati.

CAPO V ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 28

Appello dei presenti

1) All'ora e nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente del Consiglio, il Segretario procede all'appello nominale dei Consiglieri, per constatare la sussistenza del numero legale. In caso contrario, il Presidente del Consiglio dispone una temporanea sospensione non superiore a 60 minuti, successivamente si procede ad un'ulteriore verifica dei presenti.

2) Nel caso in cui anche dopo il secondo appello non sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente del Consiglio dichiarerà deserta la seduta e il Segretario né dà atto a verbale, rinviando la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla seconda convocazione.

3) Il Presidente del Consiglio verifica altresì la presenza degli Assessori presenti e di quelli assenti giustificati.

ART. 29

Numero Legale- Validità della seduta

1) La seduta è valida in prima convocazione quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati e, in seconda convocazione se interviene almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

2) Nella seconda ipotesi non va computato il Presidente della Provincia.

ART. 30

Seconda Convocazione

- 1) E' seduta di seconda convocazione quella che segue, con il medesimo ordine del giorno ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa. Per poter dar luogo ad una seduta di seconda convocazione è necessario che:
 - a. la seduta di prima convocazione sia stata regolarmente convocata;
 - b. la stessa sia andata deserta per mancanza del numero legale, ovvero per l'abbandono dell'aula da parte di alcuni Consiglieri, tali da far venire meno il numero legale;
 - c. tali circostanze risultino dal verbale della seduta di prima convocazione.
- 2) Della tenuta della seconda convocazione vanno avvisati, nei modi previsti dall'art.8, soltanto i Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.

ART. 31

Pubblicità delle sedute. Sedute segrete

- 1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
- 2) La seduta si svolge in forma segreta quando la proposta da esaminare riguarda apprezzamenti o valutazioni discrezionali di fatti riguardanti persone ovvero quando sussistono ragioni tali che possono compromettere la riservatezza del singolo o dei Gruppi.
- 3) La decisione di deliberare in seduta segreta è adottata dal Consiglio a maggioranza dei presenti su proposta dei Capigruppo o di un terzo dei Consiglieri, senza preventiva discussione.
- 4) Durante la seduta segreta restano presenti in aula, oltre i Consiglieri, il solo Segretario della seduta.
- 5) I verbali delle sedute segrete vanno collezionati separatamente e contrassegnati con un particolare numero progressivo. Soltanto i Consiglieri, vincolati al segreto, possono prendere visione ed estrarne copia.

CAPO VI DELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 32

Ordine di trattazione delle proposte e relazione del proponente

- 1) Il Consiglio tratta esclusivamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine preposto.
- 2) Il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio ed un Consigliere possono proporre, durante la seduta, variazioni all'ordine di trattazione degli argomenti. Tale proposta si intende accettata dal Consiglio ove nessuno vi si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione palese e senza discussione.
- 3) La prima ora dei lavori consiliari è dedicata, di norma, alla trattazione di quelle comunicazioni, di quelle interrogazioni, di quelle interpellanze non comportanti l'espressione di una volontà collegiale, ed alla trattazione dei quesiti a risposta immediata. Trascorso tale termine il Presidente del Consiglio rinvia le interrogazioni ed interpellanze non svolte alla seduta successiva e verifica il numero legale.
- 4) Qualora tra la redazione dell'ordine del giorno e l'adunanza consiliare si verificano fatti nuovi, che richiedano, senza ulteriori indugi, il dibattito su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e non costituenti oggetto di atto amministrativo, il dibattito di detti fatti può essere proposto dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Provincia; la proposta si intende accettata dal Consiglio, ove nessuno vi si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione palese e senza discussione.
- 5) L'oggetto delle proposte di deliberazioni è letto dal Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle funzioni. Qualora nessun Consigliere chieda la parola si procede alla votazione; in caso di richiesta di intervento, la votazione è preceduta da discussione, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
- 6) Il Presidente del Consiglio, prima di procedere a votazione, ove né ravvisi la necessità, invita i Consiglieri a prendere posto nei banchi, anche mediante triplice richiamo sonoro.
- 7) Su ciascuno degli argomenti relaziona il soggetto proponente: è ammessa un'illustrazione a mezzo di relazione scritta.

ART. 33

Comunicazioni

del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio

- 1) All'inizio e nel corso della seduta il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio possono effettuare comunicazioni su argomenti non specificatamente iscritti all'ordine del giorno.
- 2) Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono, di norma, seguite da discussione. Il Presidente del Consiglio in casi eccezionali può decidere di aprire la discussione, stabilendo la durata complessiva della medesima.
- 3) Alla discussione può partecipare un Consigliere per Gruppo, per una sola volta, e per non più di cinque minuti.

ART. 34

Presidente della Provincia

- 1) Il Presidente della Provincia, nel corso delle sedute consiliari, facendone richiesta al Presidente del Consiglio, ha la facoltà di intervenire, per fornire chiarimenti o per puntualizzare, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.
- 2) Il Presidente della Provincia può, altresì, chiedere il ritiro delle proposte di deliberazione della Giunta, inserite all'ordine del giorno.

ART. 35

Assessori

- 1) Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto; relazionano, prima degli interventi dei Consiglieri, sulle proposte di deliberazione, sugli argomenti concernenti le loro attribuzioni e partecipano alla discussione relativa.
- 2) Gli Assessori che intendono intervenire nella discussione debbono farne richiesta al Presidente del Consiglio, il quale può concedere loro la parola anche in deroga all'ordine cronologico degli iscritti a parlare.

ART. 36

Verifica del numero legale

- 1) La seduta è valida quando nell'Aula consiliare è presente il numero legale dei Consiglieri previsto dal presente Regolamento.
- 2) Nel corso della seduta la persistenza del numero legale è presunta.
- 3) Il numero legale è prescritto solamente al momento della votazione.

ART. 37

Interventi del Presidente del Consiglio, dei relatori e dei non componenti

- 1) In qualsiasi momento, su richiesta del Presidente del Consiglio, i relatori possono prendere la parola per fornire chiarimenti utili alla discussione.
- 2) Il relatore dopo aver chiesto la parola al Presidente del Consiglio ha facoltà di poter replicare e/o dare spiegazioni.
- 3) Il Presidente del Consiglio, qualora si rendesse necessario, può autorizzare l'intervento del Segretario Generale, dei Dirigenti, dei Funzionari della Provincia o di esperti.

ART. 38

Durata degli interventi

- 1) Quando non sia diversamente stabilito, ciascun Consigliere può intervenire per cinque minuti nella discussione sugli oggetti all'ordine del giorno, chiedendo la parola al Presidente del Consiglio, che la concede seguendo l'ordine delle richieste.
- 2) Il Consigliere che dichiara di parlare a nome del proprio Gruppo ha a disposizione venti minuti complessivi; gli altri membri del Gruppo hanno diritto di intervenire per non più di dieci minuti solo in caso di dissenso. Questa disposizione non si applica al Gruppo misto.
- 3) Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la mozione d'ordine, la questione pregiudiziale e la questione sospensiva, nonché l'intervento per dichiarazione di voto, non può superare il limite di cinque minuti.
- 4) Per gli interventi dei relatori sono consentiti periodi di tempo di quindici minuti per la illustrazione dei provvedimenti e di cinque minuti per la eventuale replica. Eccezionalmente, quando gli argomenti rivestano particolare importanza, il Presidente del Consiglio può consentire tempi più lunghi.
- 5) Nei dibattiti riguardanti il documento programmatico, il Bilancio di previsione annuale e pluriennale e il Conto consuntivo, la mozione di sfiducia, nonché eventuali altri argomenti, sentita la Conferenza dei Capigruppo, i limiti di tempo per gli interventi previsti dal presente articolo, fatta eccezione per quelli di cui al precedente terzo comma, possono essere raddoppiati.

ART. 39

Fatto personale

- 1) Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2) I Consiglieri possono chiedere la parola per fatto personale in qualsiasi momento, indicando in che cosa il fatto si concretizzi. Il Presidente del Consiglio concede la parola assegnando un tempo di tre minuti con precedenza su altri interventi.
- 3) Solo il Consigliere o i Consiglieri, che risultano interpellati potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale.
- 4) Sull'esistenza o meno del fatto decide il Presidente del Consiglio e sulla sua decisione non è consentita alcuna discussione.

ART. 40

Emendamenti

- 1) Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa e di presentare emendamenti al testo della proposta in discussione.
- 2) Gli emendamenti consistono in una modificazione, soppressione o aggiunta al testo oggetto della discussione.
- 3) Gli emendamenti sono redatti in forma scritta e presentati al Presidente del Consiglio prima che lo stesso dichiari chiusa la discussione sull'argomento.
- 4) Il tempo a disposizione del Consigliere per l'illustrazione di ciascun emendamento o per gli interventi su di essi, non può superare i cinque minuti.
- 5) La votazione di un emendamento ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso.
- 6) Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, sostitutivi, modificativi, aggiuntivi.
- 7) Gli emendamenti misti hanno precedenza su tutti.
- 8) Qualora su una proposta di deliberazione o su una mozione, siano presentati dalla Giunta uno o più emendamenti, che riprendano in tutto od in parte i temi trattati negli emendamenti presentati da un Consigliere, essi hanno precedenza su tutti gli altri. A seguito del voto favorevole del

Consiglio, gli emendamenti della Giunta sono approvati e tutti gli altri emendamenti sullo stesso argomento si intendono respinti.

9) Fino a che non vengono sottoposti a votazione, gli emendamenti possono essere ritirati dal proponente.

10) Il Presidente del Consiglio, qualora li ritenga eccessivamente numerosi o di notevole rilevanza e complessità, può disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporli alla competente Commissione Consiliare.

ART. 41

Discussione

1) Il Presidente del Consiglio assicura lo svolgimento ordinato della seduta concedendo ai Consiglieri la facoltà di intervento secondo l'ordine della richiesta, moderando la discussione e richiamando i Consiglieri che indulgessero ad intemperanze verbali.

2) Il Presidente del Consiglio può togliere la parola al Consigliere che ecceda il limite di tempo o che si discosti dall'argomento in discussione, dopo averlo invitato al rispetto del termine o dell'argomento.

3) Il Consigliere può prendere la parola una sola volta sullo stesso argomento, in caso eccezionale può replicare, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.

ART. 42

Chiusura della discussione

Il Presidente del Consiglio, esaurito il dibattito sull'argomento dichiara chiusa la discussione; da tale momento, pertanto, non è ammesso alcun altro intervento.

ART. 43

Dichiarazione di voto

1) Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, solo per dichiarazione di voto.

2) La dichiarazione di voto di ogni Gruppo consiliare è espressa dal suo Capogruppo o da un Consigliere designato dal Gruppo. Sono altresì ammesse dichiarazioni del Presidente della Provincia, nonché di singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni del Gruppo.

3) Il tempo concesso per ciascuna dichiarazione non può superare i cinque minuti, come stabilito dal precedente articolo 38.

CAPO VII DELLA VOTAZIONE

ART. 44

Procedimento per la votazione

1) Il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione e rese le dichiarazioni di voto, pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima i Consiglieri favorevoli, poi quelli contrari ed infine gli astenuti.

2) L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese peralzata di mano, come disciplinato dal successivo art. 49.

3) Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, oppure nel caso in cui il Consiglio esprime, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione su qualità, comportamenti ed atti di persone.

4) La votazione non può avvenire in mancanza del numero legale.

5) Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
- le proposte di emendamento si votano secondo le modalità indicate nel precedente art.40;
- I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche sono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

6) Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

ART. 45

Validità delle votazioni

1. Il Presidente del Consiglio, prima di ogni votazione, verifica il numero legale. Se il numero dei Consiglieri presenti è inferiore, la seduta viene sospesa per una durata massima di dieci minuti, dopo di ché, se la mancanza del numero legale dovesse persistere, la seduta viene sciolta. Oppure, qualora il quorum lo consente, possono essere trattati argomenti di seconda convocazione.

2. Ai Consiglieri intervenuti spetta l'indennità di presenza anche in caso di seduta dichiarata deserta.

3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze non si computano i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, ovvero i loro parenti o affini fino al quarto grado, abbiano interesse, previa dichiarazione di allontanamento dall'Aula degli stessi.

ART. 46

Sistemi di votazione

1) I Consiglieri esprimono il proprio voto di regola in forma palese, per appello nominale, per scrutinio segreto.

2) Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Il Consigliere che entra in Aula durante la votazione può votare se è ancora in corso l'appello nominale o la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

3) La votazione per appello nominale avviene nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento. All'appello nominale si risponde sì o no secondo che si intenda approvare o respingere la proposta. I Consiglieri possono dichiarare di astenersi o di non partecipare alla votazione.

4) La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.

5) Il Presidente del Consiglio, nella votazione con schede, fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto le modalità della votazione. Indi ciascun Consigliere deposita personalmente nell'urna la scheda, seguendo l'appello dei presenti fatto dal Segretario del Consiglio.

6) Il Presidente del Consiglio, terminata la votazione, previa verifica degli scrutatori, ne proclama l'esito.

7) Nelle votazioni segrete, qualora sorga contestazione sulla validità delle schede, il Presidente sottopone la questione al Consiglio, il quale delibera, senza discussione, per alzata di mano. Le schede contestate o annullate debitamente vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori, dal Segretario Generale devono essere conservate in archivio.

8) Iniziata la votazione, fino alla proclamazione del relativo esito, nessun Consigliere può uscire dall'Aula consiliare. Il Presidente, qualora emergessero seri dubbi sulla validità della votazione segreta, la fa immediatamente ripetere con la partecipazione dei soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione.

ART. 47

Computo dei voti

- 1) Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti che, pur non partecipando alla votazione, restano in Aula.
- 2) Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti; i Consiglieri che non prendono parte alla votazione si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.

ART. 48

Modalità ed esito delle votazioni

- 1) La votazione avviene, normalmente, sul complesso della proposta.
- 2) Il Presidente del Consiglio, può disporre di sua iniziativa o a richiesta della maggioranza dei Consiglieri, che si proceda a votazione per singoli parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione, fermo restando che il Consiglio deve comunque esprimersi con votazione complessiva finale.
- 3) Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, nei quali si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per maggioranza assoluta dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero che, raddoppiato dia un numero superiore di almeno di una unità al totale dei votanti.
- 5) In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata e può essere riscritta all'ordine del giorno in una seduta successiva. Nel caso di proposta di deliberazione urgente per scadenza di termini, la proposta viene rimessa in votazione nella stessa seduta decorsi almeno dieci minuti dalla precedente votazione.
- 6) Ugualmente e dopo il decorso dello stesso periodo di tempo, una proposta può essere rimessa in votazione quando venga in tal senso presentata alla Presidenza una richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. Nessuna ulteriore reiterazione della proposta in questione può essere oggetto di discussione e votazione nella seduta medesima.

7) Se la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze speciali nelle elezioni di persone, risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino a coprire i posti previsti. In caso di esito negativo, la votazione può essere ripetuta subito dopo la prima, fino ad un massimo di tre volte.

8) Se la legge, lo Statuto o il presente Regolamento prevedono la rappresentanza delle minoranze, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di incertezza si procederà per votazione separata.

9) Il Presidente del Consiglio, qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, la fa ripetere nel modo che reputa più opportuno.

10) Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti espressi risulti non corrispondente a quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

ART. 49

Dichiarazione di immediata eseguibilità

Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri.

Capo VIII

CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 50

Designazione e Funzioni

1. A conclusione della discussione di argomenti in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente in Aula, deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere.

2. Gli scrutatori, quindi, assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3) Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

CAPO IX

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 51

Costituzione

- 1) Nell'ambito del Consiglio sono costituiti i Gruppi consiliari. I Consiglieri eletti nella medesima lista, per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato, formano di regola un Gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
- 2) I Gruppi comunicano al Presidente del Consiglio la loro costituzione nella prima seduta del Consiglio successiva all'elezione. La dichiarazione di costituzione, contenente la denominazione del Gruppo, è sottoscritta congiuntamente dai Consiglieri che ne fanno parte. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Gruppo di nuova appartenenza.
- 3) Possono essere costituiti successivamente nuovi Gruppi consiliari, purché formati da almeno tre Consiglieri staccatisi dai Gruppi di originaria appartenenza.
- 4) I Consiglieri, che subentrano ad altri decaduti, appartengono al gruppo consiliare originariamente costituito dagli eletti nella medesima lista, salva diversa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. I singoli Consiglieri che si distaccano dai Gruppi di originaria appartenenza senza aderire ad altri Gruppi entrano a far parte del Gruppo misto e tale collocazione non è subordinata all'accettazione da parte dei Consiglieri che già fanno parte del Gruppo misto.
- 5) La Presidenza del Gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale.
- 6) Ogni Gruppo deve comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione, si considera tale, anche per il Gruppo misto, il Consigliere del Gruppo più anziano d'età.

ART. 52

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

- 1) Con provvedimento del Presidente della Provincia e previo accordo con il Presidente del Consiglio, vengono assegnati a tutti i Gruppi, locali idonei e personale necessario, per coadiuvarli e assisterli nell'espletamento delle loro funzioni istituzionali.
- 2) Le spese per il funzionamento dei Gruppi sono a carico del bilancio dell'Ente.
- 3) Lo stanziamento previsto in bilancio, per le finalità di cui al comma precedente, viene assegnato a ciascun Gruppo consiliare in proporzione al numero dei Consiglieri di cui si compone.

ART. 53

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- 1) La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da altro Consigliere appartenente al Gruppo.
- 2) Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è sempre invitato a partecipare il Presidente della Provincia o un Assessore da lui delegato. Assistono le riunioni della Conferenza il Segretario Generale, o suo delegato, il Dirigente dell'Ufficio Speciale del Consiglio. Delle riunioni è steso un verbale informale, a cura della segreteria della Presidenza del Consiglio, in cui vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.
- 3) Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti non meno della metà dei Capigruppo e quando questi rappresentino almeno la metà dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente della Provincia. Nel caso non si raggiunga il numero legale, il Presidente del Consiglio ne dà atto a verbale e procede alla predisposizione dell'ordine dei lavori del Consiglio anche in assenza del parere della Conferenza dei Capigruppo.
- 4) Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Conferenza stessa in relazione a particolari circostanze.
- 5) Alla Conferenza dei Capigruppo compete esprimere pareri al Presidente del Consiglio in ordine a:
 - a. questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute di Consiglio proposti dal Presidente;

- b. comunicazioni da rivolgere al Consiglio e le istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi;
- c. quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente Regolamento e dallo Statuto.
- 6) Quando nella Conferenza non si raggiunge un accordo unanime, il Presidente del Consiglio decide autonomamente.
- 7) In casi eccezionali, la convocazione del Consiglio e l'inserimento di atti dovuti o urgenti nell'ordine dei lavori possono essere decisi dal Presidente anche al di fuori delle modalità stabilite nel presente articolo.
- 8) L'indennità di presenza per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo compete, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, anche in caso di seduta dichiarata deserta.

Capo X

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 54

1. Per una approfondita e spedita trattazione degli atti di propria competenza, il Consiglio si articola in due Commissioni consiliari permanenti, così come di seguito indicate:

I Commissione Area Tecnica:

- lavori pubblici – viabilità trasporti – motorizzazione – protezione civile – edilizia scolastica
- agricoltura – caccia e pesca – formazione professionale – politiche comunitarie;
- ambiente e territorio (urbanistica – programmazione - territoriale – ambiente parchi – controllo emissioni inquinanti – agenti inquinanti - smaltimento rifiuti);

II Commissione Area Amministrativa:

- attività istituzionali – affari generali - modifiche statutarie – regolamenti - contenzioso, contratti;
- finanze – bilanci e patrimonio – informatizzazione
- personale – attività economiche – problemi del lavoro –
- attività culturali scuola e programmazione - sport e turismo;

- controllo dello stato di attuazione dei programmi e del
 - raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Le Commissioni sono costituite ognuna da n. 6 Consiglieri, che rappresentano complessivamente tutti i Gruppi.
 3. I capigruppo potranno partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto
 4. Le Commissioni vengono nominate con decreto del Presidente della Provincia su designazione dei Capigruppo e sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.
 5. Alle Commissioni permanenti partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche, il Presidente della Provincia senza diritto di voto.
 6. Le Commissioni Consiliari sono insediate dal Presidente della Provincia che vigila sul loro funzionamento.

ART. 55

Presidenza delle Commissioni

- 1) Ciascuna commissione elegge, nella prima seduta, un Presidente ed un Vice Presidente, con votazione separate, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio. Il Vice-Presidente ha funzioni vicarie, che esercita in caso di assenza o di impedimento del Presidente;
- 2) Alle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ad un Consigliere, espresso da parte dei Gruppi consiliari di minoranza. Le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia sono indicate nel precedente art. 55 ai punti c, e, g;
- 3) La prima seduta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, avviene entro venti giorni dalla data del decreto di nomina della stessa;
- 4) Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

ART. 56

Convocazione delle Commissioni

- 1) Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione entro dieci giorni dall'acquisizione della richiesta, salvo casi d'urgenza motivata. Decorsi i

termini fissati, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del Consiglio anche se sprovvisto del parere della Commissione. Il termine può essere prorogato, quando l'importanza dell'argomento lo richieda, o quando il Presidente della Commissione ne faccia richiesta scritta al Presidente del Consiglio.

2) Il Presidente è tenuto, altresì, a convocare la commissione, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richiede un terzo dei componenti effettivi, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

3) Le convocazioni di cui ai precedenti comma sono effettuate con avviso scritto, indicando il giorno, l'orario e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Tale avviso è comunicato ai componenti della Commissione ed ai Capigruppo mediante S.M.S almeno 48 ore prima di quello in cui si tiene l'adunanza ed è affisso all'albo della Sala delle Commissioni consiliari. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio ed agli Assessori delegati alle materie oggetto della discussione. Nei casi di urgenza motivata la convocazione può essere disposta anche 24 ore prima.

ART. 57

Validità delle sedute. Pubblicità. Partecipazione

1) Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. La seconda convocazione avrà luogo dopo un'ora.

2) I Consiglieri possono partecipare ai lavori di una Commissione consiliare pur non facendone parte, con diritto di parola, ma senza diritto di voto e di gettone di presenza.

3) Le sedute della Commissione sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento sulla moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi della Provincia.

4) Il Presidente della Provincia e gli Assessori competenti possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni, con facoltà di relazionare ed intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

5) Per l'esame di specifici argomenti, le Commissioni possono invitare a partecipare, ai propri lavori, Organismi Associati, rappresentanti di forze

sociali e politiche-economiche, espressioni rappresentative delle comunità locali.

6) Le deliberazioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

7) I voti sono espressi in modo palese, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 58

Funzioni delle commissioni consiliari permanenti.

1) Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio. Esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo attribuiti dal Consiglio mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dalla Provincia.

2) Gli argomenti, gli atti amministrativi ed i provvedimenti di Giunta, da esaminarsi in Commissione, vengono inviati al Presidente del Consiglio, che ne curerà l'assegnazione alle Commissioni competenti.

3) A seguito dell'istruttoria gli stessi atti, con i relativi pareri ed osservazioni, dovranno essere ritrasmessi, nei tempi assegnati, al Presidente del Consiglio.

4) Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Presidente, può relazionare al Consiglio. Relaziona, altresì, nei termini prefissati dal Consiglio sulle predisposte indagini conoscitive.

5) Le Commissioni, nell'ambito delle materie di loro competenza, possono sottoporre al Consiglio proposte di deliberazioni. Esse sono inviate al Presidente del Consiglio, il quale ne richiede i dovuti pareri ai responsabili dei servizi. Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria. In caso di pareri contrari o discordi, la proposta è rinviata alla Commissione.

6) Qualora debbano essere trattati argomenti di competenza di più Commissioni, si procede, previo accordo tra i Presidenti, alla convocazione in riunione congiunta, che viene presieduta dal Presidente più anziano per età.

7) La presenza dei Consiglieri alla riunione di Commissione è attestata dal verbale della seduta e dalla firma apposta su apposito registro.

ART. 59

Coordinamento dell'attività delle Commissioni consiliari

Il Presidente del Consiglio convocherà periodicamente i Presidenti delle Commissioni consiliari per stabilire e verificare il necessario coordinamento delle attività delle Commissioni stesse.

ART. 60

Segreteria delle commissioni consiliari permanenti

Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1) Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente provinciale designato dal Presidente del Consiglio e concordato con il Presidente della Provincia.

2) Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale delle adunanze, che deve contenere una sintesi delle discussioni e le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei Consiglieri. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione e inviato, con gli atti dell'adunanza, al Presidente del Consiglio e depositato agli atti.

ART. 61

Durata delle Commissioni consiliari e sostituzione dei componenti

1) Le Commissioni consiliari esercitano la loro funzione per tutto il periodo di durata in carica del Consiglio e scadono contemporaneamente alla scadenza o allo scioglimento dello stesso.

2) I componenti che, per dimissioni, decadenza o per altre cause connesse al proprio mandato elettorale, cessino di far parte delle Commissioni consiliari sono sostituiti con altri Consiglieri designati dal rispettivo Capogruppo.

3) In caso di impedimento temporaneo, ciascun componente della Commissione consiliare può farsi sostituire nelle singole sedute da un altro

Consigliere dello stesso Gruppo, previo consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione. Al Consigliere, qualora non abbia optato per l'indennità di funzione, spetta il gettone di presenza.

ART. 62

Gettone di presenza

- 1) Ai Consiglieri nominati componenti effettivi, per ogni seduta, di Commissione consiliare, spetta lo stesso gettone di presenza, previsto dalle sedute del Consiglio, ove gli stessi non abbiano optato per l'indennità di funzione.
- 2) Ad essi spettano, altresì, per la partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari, i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge e/o dal Regolamento in materia.
- 3) Nel caso di seduta andata deserta, i Consiglieri intervenuti hanno diritto al gettone di presenza, purché siano rimasti presenti fino all'accertamento della mancanza del numero legale, e qualora gli stessi non abbiano optato per l'indennità di funzione.
- 4) Le spettanze di cui al capo I competono anche ai capigruppo, così come previsto dal precedente art. 55.

CAPO XI

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 63

Commissioni d'indagine

- 1) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può istituire nel proprio interno Commissioni straordinarie, temporanee e speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, nonché Commissione d'inchiesta, di controllo e di garanzia.
- 2) La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto, l'ambito di indagine ed il termine per concludere l'indagine stessa e riferire al Consiglio. La Commissione è composta da un rappresentante dei singoli Gruppi consiliari, con voto ponderato. La presidenza della Commissione, spetta alle opposizioni con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su candidatura della/e opposizione/i, presentata in Consiglio prima della votazione.

- 3) La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Segretario Generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi.
- 4) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Presidente della Provincia, dei Consiglieri e degli Assessori, dei Revisori dei Conti, del Segretario Generale, dei dipendenti e dei rappresentanti della Provincia, anche in altri Enti e Organismi. Le sedute e i lavori della Commissione sono segrete.
- 5) La redazione dei verbali è effettuata dal segretario della Commissione.
- 6) Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta, per i quali è mantenuto il segreto d'ufficio.
- 7) Il Consiglio, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Presidente del Consiglio i propri orientamenti in merito ai provvedimenti, che dovranno essere assunti entro un termine prestabilito.
- 8) Con la presentazione della relazione al Consiglio, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali sono consegnati, dal Presidente della Commissione, al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

ART. 64

Commissioni di studio e consulte

1. Il Consiglio può costituire Commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale. Delle Commissioni di studio fanno parte i rappresentanti di tutti i Gruppi, nonché eventualmente i dipendenti provinciali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio con la deliberazione di nomina. Il Consiglio stabilisce i tempi entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.
2. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al Consiglio, sull'avanzamento dei lavori, e a conclusione dell'incarico, predispone la relazione dello studio effettuato.

3. È riconosciuto l'operato delle consulte dell'Ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'Ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

Capo XII NORME GENERALI

ART. 65 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere debbono essere indirizzate al Consiglio, protocollate nell'ordine temporale di presentazione.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono indicate devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga di Consiglieri dimissionari, con separata deliberazione, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

ART. 66 Rimozione e Sospensione dalle funzioni

1. I componenti del Consiglio possono essere rimossi con decreto del Ministro dell'Interno, quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. I componenti dell'Organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi previsti dalla legge.
3. Il Presidente del Consiglio o il Vice Presidente, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere sospeso, facente parte dell'Organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito della Provincia, sia in

Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza della Provincia.

4. Quando si verifica la condizione di cui al precedente comma 2°, il Consiglio, nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, la maggior percentuale di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Capo XIII

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI PROVINCIALI

ART. 67

Indirizzi per le nomine di competenza del Presidente della Provincia

1. Il Consiglio stabilisce gli indirizzi che il Presidente della Provincia dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e/o Istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi della Provincia.

ART. 68

Nomine e designazioni di Consiglieri Provinciali

- 1) Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Provinciale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso Aziende ed Istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
- 2) Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascuno Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
- 3) Nel caso in cui il Consigliere nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 69

Funzioni rappresentative

Per la partecipazione della Provincia a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun Gruppo politico. Essa interviene assieme al Presidente della Provincia ed alla Giunta provinciale.

Capo XIV

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE FUNZIONARI

ART.70

La partecipazione del Segretario Generale all'adunanza

- 1) Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale. Egli stende il processo verbale della seduta e rende il parere sugli emendamenti presentati, nonché sui quesiti posti dal Presidente del Consiglio.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, lo sostituisce il Vice Segretario.
- 3) In caso di improvvisa o repentina assenza o impedimento del Segretario Generale o di chi lo sostituisce funge da Segretario un dirigente responsabile di settore nominato dal Presidente della Provincia.

Capo XV

VERBALIZZAZIONE

ART. 71

Verbalizzazione

- 1) Il processo verbale è steso in forma integrale e contiene in allegato tutti i documenti trattati nella seduta. Esso è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.
- 2) Il procedimento di redazione del verbale è diretto e coordinato dal Segretario Generale.
- 3) Ogni Consigliere ha diritto che, nel verbale, faccia constatare il suo voto e le eventuali motivazioni.

ART. 72

Verbali delle sedute segrete

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

ART. 73

Approvazione dei verbali

- 1) I verbali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio in una seduta successiva a quella a cui si riferiscono.
- 2) I verbali si intendono approvati ove nessun Consigliere ne chieda la rettifica.

ART. 74

Rettifica dei verbali

- 1) Ogni Consigliere ha diritto di inserire rettifiche al verbale. A tale fine, nel corso della approvazione del verbale, formula per iscritto la rettifica che intende apportare, senza entrare nella discussione dell'argomento.
- 2) Qualora nessun Consigliere vi si opponga, la rettifica si intende approvata. In caso di opposizione decide il Consiglio, senza discussione, a votazione palese.
- 3) La rettifica è registrata nel verbale della seduta in cui è stata proposta ed è riportata, a cura del Segretario Generale, a margine o in calce nel verbale della seduta a cui si riferisce .

Capo XVI

RISERVE DI LEGGE

ART. 75

Approvazione - Revoca - Modifica

- 1) Il Consiglio approvandole, con le modalità di cui agli articoli precedenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
- 2) Il Consiglio Provinciale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e/o sostituzione delle proprie deliberazioni, quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 76

Aggiornamento della seduta

- 1) Il Presidente del Consiglio, ove ne ravvisi la necessità, può proporre, seduta stante, l'aggiornamento della seduta per il primo giorno successivo non festivo, con il medesimo ordine del giorno. Detta proposta sarà votata dal Consiglio.
- 2) L'aggiornamento della seduta, ha valore, a tutti gli effetti, di convocazione per i Consiglieri presenti in Aula. Ai Consiglieri che risultano assenti l'aggiornamento è comunicato a mezzo telegramma o telefax.

ART. 77

Modificazione ed abrogazione del presente regolamento

- 1) Le modificazioni abrogatrici, aggiuntive o sostitutive di norme del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio su proposta della 1^a Commissione Consiliare.
- 2) L'iniziativa di cui al 1 comma può essere proposta anche da un quinto dei Consiglieri.
- 3) La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Regolamento.

ART. 78

Norma transitoria

Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del precedente Regolamento Consiliare.

ART. 79

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Provinciale.